

RG 104/2025 PU RG 104-1/2025 PU



TRIBUNALE di NOVARA

SEZIONE CIVILE

Il giudice designato dott.ssa Rossella Incardona ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nell'ambito del procedimento unitario **n. RG 104/2025** promosso con ricorso per l'accesso al concordato minore di cui agli articoli 74 ss. CCII, depositato per via telematica il 7 ottobre 2025, reso visibile a questo giudice il 16 ottobre 2025, da

OCCUPIVA

OSSERVA

- il concordato minore è un istituto riservato ai debitori imprenditori minori in sovraindebitamento, diversi dal consumatore, a cui si può accedere "quando consente di proseguite l'attività imprenditoriale o professionale" (art. 74 CCII);
- con riferimento alla individuazione del Tribunale competente per i procedimenti di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza l'art. 27 co. 2 stabilisce la competenza del "tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali". L'art. 27 comma 3 CCII chiarisce che: "Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
 - a) **per la persona fisica esercente attività d'impresa**, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, **con la sede effettiva dell'attività abituale**;



b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma";

| - | nel ricorso depositato, la ricorrente, residente a Borgo Ticino, comune ricadente nel circondario | |
|---|---|----------------------------------|
| | di questo Tribunale, espone di svolgere una attività imprenditoriale, e precisamente una attivit | |
| | di lavanderia, a | comune ricadente nel circondario |
| | del Tribunale di Varese, e non nel circondario di Novara: | |

RITENUTO

- quindi che la debitrice ricorrente, che non è un consumatore e richiede l'accesso ad uno strumento precluso ai consumatori, abbia il proprio centro di interessi a Varano Borghi, ove svolge la propria attività imprenditoriale dal 2022 (vedi art. 27 comma 3 lett. a) CCII), anche sotto il profilo dell'esteriorizzazione e dell'apparenza rispetto ai terzi creditori e *stakeholders* che con lei vengono in contatto, senza che vi siano ragioni per derogare alla presunzione di legge;
- che non possa ritenere che il centro degli interessi della ricorrente coincida con il Tribunale nel cui circondario ove abbia la residenza o il domicilio, perché questo criterio è riservato esclusivamente alla "persona fisica **non** esercente attività di impresa" (v. art. 27 co. 3 lett. b CCII);
- che a prescindere dalla corretta sede di competenza dell'OCC, l'art. 76 comma 1 CCII stabilisce che: "La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2";
- pertanto, che il Tribunale competente ad esaminare la domanda ed ammettere il concordato minore richiesto sia da individuarsi con il Tribunale di Varese;
- che non possa provvedersi, stante la propria incompetenza, sull'istanza di sospensione delle procedure esecutive e cautelari presenta in questo procedimento dalla ricorrente in data 16 ottobre 2025;

PQM

DICHIARA la propria incompetenza territoriale a favore della competenza del Tribunale di Varese in relazione alla domanda di ammissione al concordato minore formulata con ricorso in data 7 ottobre 2025 e alla correlata istanza di sospensione delle procedure esecutive e cautelari depositata il 16 ottobre 2025

ORDINA alla cancelleria l'immediata trasmissione degli atti del fascicolo al Tribunale di Varese;



<u>Si comunichi CON URGENZA a parte ricorrente, domiciliata presso il difensore, avv. Andrea</u>

<u>Danieli, al gestore della crisi dott.ssa</u>

<u>Persona_1</u>

, all'OCC presso l'Ordine dei Dottori di

<u>Commercialisti di Novara.</u>

Novara

Il giudice designato

dott.ssa Rossella Incardona